

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1684

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAPONE, GEI, BONANSEA, FRONZUTI e PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1995

Modifica al decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, in relazione alla tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, dispone all'articolo 55 l'abrogazione dell'articolo 200 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. È stata quindi soppressa l'agevolazione relativa all'esenzione dalla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico dei «passi rurali unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici».

Di recente, la legge 28 ottobre 1994, n. 596, integrando l'articolo 56 del decreto legislativo n. 507 del 1993, ha disposto l'introduzione del nuovo comma 11-ter in base al quale ciascun comune poteva, ai fini della predetta tassa, rideterminare, con propria delibera, entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie ovvero esonerarle.

Nel premettere che tale facoltà è limitata al solo anno 1995, vi è, comunque, da osservare che l'eventuale potere di esonero competeva esclusivamente ai comuni e non anche alle province per cui le categorie agricole non sono state interessate dai provvedimenti comunali, atteso che i fondi ru-

stici sono prevalentemente ubicati nell'area extraurbana e lungo le stradi provinciali.

Aggiungasi, inoltre, che la frammentazione poderale è un fenomeno tipico del territorio nazionale; ne consegue che le aziende agricole si trovano a dover gestire una proprietà distribuita su più fondi rustici spesso non confinanti tra loro.

Per accedere ad essi le suddette aziende hanno dovuto, quindi, occupare suolo pubblico realizzando, mediante la copertura di fossi o canali di scolo delle acque, i relativi passi carrabili ivi compresi quelli di accesso principale all'azienda agricola vera e propria, dove si trova l'abitazione delle persone dedite alla precipua attività.

Poichè ai fini della tassa in questione una tale situazione appare estremamente onerosa per gli interessati in quanto sono assoggettati a tassazione tutti indistintamente gli accessi in questione, il presente provvedimento si prefigge lo scopo di ritenere applicabile il tributo al solo passo carrabile principale di accesso all'azienda, escludendone, contestualmente, quelli utilizzati per lo sfruttamento delle superfici coltivate e per l'impiego dei fabbricati destinati alle attività connesse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) i passi carrabili di accesso ai fondi rustici ed alle costruzioni rurali diverse da quella destinata ad uso abitativo».

